

ettare tre, are trentuno e centiare sessantadue, pari a  
sette una circa dell'abolita misura di canne ventit-  
due e polveri due, confinante da più lati con terre  
del Sig. Luca di Nisena e colla traversa che conduce  
a Roma superiore. —

La durata della presente locazione sarà di anni ses-  
santacinque, che cominceranno a decorrere dal primo  
settembre millenovecentoquattro e termineranno a  
trentuno agosto e a frutto fisso del millenovecento  
dieci e per l'anno intaglio di lire duecentottanta e  
centoventi cinque, che il conduttore si obbliga pagare  
in moneta di corso legale nel Regno al locante, nel di lui  
domicilio, qui in Nibera, nel mese di Giugno d'ogni an-  
no e prima d'ascire i prodotti del fondo, dovendo co-  
municare il pagamento della prima annualità del ca-  
duto intaglio nel mese di Giugno millenovecento cin-  
que e così di seguito di anno in anno sino alla  
fine della presente locazione, essendo esso condut-  
tore in mora legale per la scadenza d'ogni ter-  
mine, senza bisogno d'intoppello, e in espres-  
samente rinunziando.

La presente locazione sarà inoltre regolata dai  
seguenti patti e condizioni:

1° Il conduttore rinunzia ai casi fortuiti, ordinarj  
e straordinari, previsti o non previsti dalla legge.

2° Egli si obbliga di coltivare il detto fondo rustico  
con tutte le regole di un buon padre di famiglia, vi-  
vendosene alle usanze dei migliori agricoltori di  
questo territorio. —

3° E' vietata la sub-locazione senza il permesso in scrit-  
ta del locante. —

4° Favore parte della presente locazione la stalla  
per tutta la durata di essa e il magazzino adiacente,  
eccetto per i mesi di Gennaio, febbraio e Marzo,  
d'ogni anno - Il rimanente del careggiato resta  
per conto del locante. —

5° Per accedere in detto fondo il conduttore dovrà  
servirsi dell'entrata esistente nella parte superiore  
di esso, ed ove per caso gli venisse vietato il pas-  
saggio dal gabellotto delle terre limitrofe, allora ec-  
cetto potrà servirsene dell'entrata esistente nella  
parte inferiore dello stesso fondo. —

6° Resta per conto del locante il peso della calce, quan-  
to il locante potrà servirsene di tutta quella quantità  
d'acqua che gli sarà necessaria per un anno di re la  
calce cretense. —

7° Si dichiarano le parti che il danno di custodia del ru-  
stico fondo rustico e in buono stato, ed esse do-  
vono soffrire dei guasti per colpa o incuria del  
conduttore, questi saranno obbligati ricadere. —